

**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E SULL'UTILIZZO DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I CONCESSIONARI

- Art. 1. Premessa
- Art. 2. Oggetto
- Art. 3. Assegnazione degli spazi
- Art. 4. Feste private
- Art. 5. Oneri a carico del Comune
- Art. 6. Oneri a carico dei concessionari

TITOLO II: GRUPPO ANZIANI DI ALTAVILLA

- Art. 7. Premessa
- Art. 8. Attività e Finalità
- Art. 9. Locali e spazi in uso esclusivo del Gruppo Anziani
- Art. 10. Locali ad uso promiscuo
- Art. 11. Linea telefonica
- Art. 12. Campo da bocce.
- Art. 13. Controlli e risoluzione della concessione
- Art. 14. Responsabilità
- Art. 15. Disposizione finale valida per tutti i concessionari

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I CONCESSIONARI

Art. 1. Premessa

Il Centro Polifunzionale per Associazioni (di seguito, Centro) di via Marconi 117 è destinato ad ospitare alcune associazioni locali, iscritte all'Albo di cui all'art. 32 dello Statuto Comunale, nei limiti della capienza del medesimo, al fine di consentire in via principale riunioni, incontri e corsi culturali in genere, relazioni conviviali nonché, in via complementare, feste private secondo lo Statuto di ciascuna associazione. All'interno del Centro insiste un'area destinata agli orti urbani, il cui utilizzo è disciplinato con apposito provvedimento.

Art. 2. Oggetto

Il Comune con il presente provvedimento norma le modalità, i limiti, i tempi d'utilizzo del Centro da parte dei concessionari e la sua gestione in generale.

E' facoltà del Comune di modificare in ogni momento l'assegnazione degli spazi e gli orari d'uso concessi, nonché revocare il provvedimento di concessione.

Art. 3. Assegnazione degli spazi

La concessione degli spazi è fatta su domanda del Presidente dell'associazione con provvedimento del Responsabile del Servizio, acquisito il parere della Giunta comunale.

Possono avere sede all'interno del Centro le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 32 dello Statuto Comunale, fino ad esaurimento della capienza dell'immobile e dei suoi spazi disponibili, dando precedenza a quelle di carattere non sportivo (essendo a queste ultime già riservati spazi in altre strutture comunali).

Art. 4. Feste private

Nel Centro possono svolgersi feste private, organizzate dalle associazioni iscritte all'Albo comunale.

Potranno, inoltre, essere autorizzate, sentita la Giunta Comunale, a svolgere feste private altre forme associative, non aventi finalità di lucro, rappresentative a livello locale od emanazione di forme associative a livello regionale o nazionale, purché aventi sede nel Comune di Altavilla Vicentina e l'incontro sia svolto a favore della cittadinanza. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate previa disponibilità di spazi, nel limite di una volta all'anno per richiedente.

Per "festa privata" s'intende l'incontro non aperto al pubblico indistintamente, cui partecipano su invito, nei limiti della capienza del Centro, esclusivamente gli iscritti all'associazione e i simpatizzanti, purché dell'incontro non sia fatta pubblicità, non sia richiesto ai partecipanti il pagamento di una somma di denaro sotto forma di biglietto d'ingresso e purché non siano installate strutture ed utilizzati impianti diversi da quelli già in dotazione del Centro.

L'organizzatore della festa privata deve chiederne per iscritto preventiva autorizzazione al Comune. Nella stessa domanda l'organizzatore deve specificare se intende utilizzare

anche il locale scaldavivande e, in caso affermativo, deve indicare le generalità della persona che sarà ritenuta responsabile dell'uso di suddetto locale e che risponderà di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi agli arredi ed attrezzature del medesimo e di ogni ammanco alle sue forniture. Suddetto responsabile deve essere individuato tra coloro che rivestono cariche ufficiali in seno all'associazione. Dovrà essere all'occorrenza presente un rappresentante del Gruppo Anziani quale concessionario del locale scaldavivande.

L'organizzatore della festa, immediatamente dopo il termine di essa, deve provvedere accuratamente a ripristinare le condizioni di igiene e pulizia degli spazi (servizi igienici inclusi), delle attrezzature, degli arredi utilizzati. Deve, inoltre, riposizionare gli arredi eventualmente spostati nella stessa posizione in cui li ha trovati.

Nel caso di violazioni al precedente capoverso, il Comune provvederà al ripristino delle condizioni di igiene e pulizia, addebitandone le spese all'organismo di appartenenza.

Nell'ipotesi di reiterate violazioni è facoltà del Comune non concedere ulteriormente l'uso del Centro.

Il fornello elettrico del locale scaldavivande può essere utilizzato solo per il riscaldamento di bevande in genere e di alimenti forniti da servizio di *catering* o preconfezionati: non è consentita la manipolazione e trasformazione *in loco* degli alimenti.

Art. 5. Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i seguenti adempimenti ed oneri:

- a) il rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare gli spazi;
- b) le spese di riscaldamento, climatizzazione, elettricità, acqua;
- c) le spese di manutenzione ordinaria degli spazi ad uso promiscuo e straordinaria di tutte le parti interne ed esterne del Centro, non dovute a danni provocati dai concessionari;
- d) la pulizia periodica degli ambienti (locali interni) ad uso promiscuo e le relative spese;
- e) l'arredamento;
- f) le spese di raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelle ordinarie e straordinarie di pulizia delle vasche Imhoff.

Art. 6. Oneri a carico dei concessionari

Tutti i concessionari sono tenuti a:

- a) utilizzare la struttura esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti nello Statuto dell'associazione, nei giorni e negli orari autorizzati dal Comune;
- b) non concedere ad altri soggetti singoli o associati l'uso della struttura, neppure gratuitamente e temporaneamente, e non occupare gli spazi ad altri concessi;

- c) utilizzare con massima cura e diligenza gli spazi esterni, i locali, gli arredi e le attrezzature del Centro, conservandoli in stato di pulizia ed igiene e, comunque, ripristinando queste ultime al termine delle proprie attività. Nel caso di violazioni al presente onere, il Comune provvederà al ripristino delle condizioni di igiene e pulizia, addebitandone le spese all'associazione. Nell'ipotesi di reiterate violazioni è facoltà dell'Amministrazione non concedere ulteriormente l'uso del Centro;
- d) non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi e delle attrezzature, senza previa autorizzazione comunale;
- e) non aggiungere arredi ed attrezzature, senza previa autorizzazione comunale;
- f) riconsegnare la struttura nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
- g) non affiggere cartelli, striscioni, ecc. al di fuori degli appositi spazi dal Comune individuati;
- h) corrispondere al Comune la tariffa per l'utilizzo, se dovuta, secondo il tariffario approvato con apposita delibera comunale;
- i) risarcire il Comune per ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone; conseguentemente, per la durata della concessione, il Comune s'intende sollevato da qualsiasi responsabilità per suddetti danni;
- l) provvedere alle spese inerenti l'attività autorizzata a svolgersi nel Centro (cancelleria, materiali di pulizia, cibi e bevande, ecc.);
- m) non causare alcun disturbo, interferenza, difficoltà all'utilizzo del Centro da parte degli altri concessionari degli spazi interni ed esterni e non spostare le suppellettili altrui;
- n) rispettare le destinazioni d'uso edilizio ed urbanistico di ogni parte del Centro;
- o) rispettare le distanze dai confini stabilite dalla normativa civilistica nell'apposizione di manufatti e nella costruzione di opere che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dal Comune;
- p) non accedere al Centro durante lo svolgimento del servizio di pulizia da parte della ditta incaricata dal Comune.

TITOLO II: GRUPPO ANZIANI DI ALTAVILLA

Art. 7. Premessa

All'interno del Centro ha sede il "Gruppo Anziani Altavilla" (di seguito, Gruppo).

Il funzionamento del Gruppo ed i suoi rapporti con il Comune sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli dal n. 1 al n. 14 del presente Regolamento.

Il Responsabile comunale, con proprio provvedimento, assegnerà al Gruppo gli spazi, secondo il disposto degli articoli 9, 10, 12 del presente regolamento, fino al 31.12.2020.

I locali da adibire al Gruppo sono evidenziati nell'allegata planimetria e sono distinti in:

- a) locali esclusivamente assegnati al Gruppo;
- b) locali ad uso promiscuo assegnati agli altri concessionari.

Per l'utilizzo del Centro non è prevista alcuna tariffa a carico del Gruppo.

Art. 8. Attività e Finalità

Il Gruppo dovrà garantire:

- a) l'apertura del Centro con possibilità di chiusura per turno di riposo per un pomeriggio la settimana. L'orario dovrà, comunque, essere concordato con l'Amministrazione Comunale in base alle esigenze dell'utenza;
- b) lo svolgimento di attività socio-assistenziali (a titolo di esempio non esaustivo: servizi infermieristici - ambulatoriali, servizi di trasporto soci verso e dal Centro);
- c) lo svolgimento di attività ricreative e culturali (a titolo di esempio non esaustivo: servizio bar per i soli soci, servizi per lo svago e il tempo libero, incontri conviviali, gite a carattere culturale e/o ricreativo, soggiorni climatici, letture di quotidiani, riviste e libri, gestione campo da bocce);
- d) lo svolgimento di attività motorie – riabilitative e sportive (ginnastica di mantenimento, ecc.);
- e) lo svolgimento di attività in genere che siano di supporto ed assistenza agli anziani, organizzate anche in collaborazione con altre forme associative.

Il Gruppo si obbliga a fornire al Comune annualmente, entro il mese di Marzo i seguenti atti:

- a) elenco degli iscritti;
- b) Bilancio di Previsione e Consuntivo anno precedente;
- c) riepilogo attività svolte e programma annuale nuove attività.

Art. 9. Locali e spazi in uso esclusivo del Gruppo

Il Gruppo ha in uso esclusivo le seguenti parti del Centro, che potranno essere utilizzati dal Gruppo durante gli orari di svolgimento delle attività ed esclusivamente per iniziative del Gruppo medesimo, i cui lavori di pulizia e manutenzione ordinaria spettano al Gruppo stesso:

- 1) il bar, che è destinato a prestare servizio esclusivamente agli iscritti al Gruppo, ed il locale scaldavivande;
- 2) la partizione 3, di cui alla planimetria allegata al presente provvedimento;
- 3) il servizio igienico situato all'altezza della partizione 3, così come evidenziato nella planimetria allegata al presente provvedimento;

4) la parte esterna del Centro, limitatamente (e non oltre) alle parti evidenziate nella planimetria allegata al presente provvedimento.

L'esecuzione della pulizia, della manutenzione ordinaria di tutte le aree esterne (incluse quelle ad uso promiscuo), del taglio dell'erba del Centro spetta al Gruppo, che vi provvederà con propri mezzi. Per lo svolgimento di tale compito il Gruppo avrà diritto ad un contributo economico annuo, il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale, secondo i criteri di economicità ed equità.

Il Gruppo, previa autorizzazione del Comune, può eseguire gli interventi di piccola manutenzione ordinaria delle parti interne del Centro, incluse quelle ad uso promiscuo, fino ad un massimo di 100 euro ad intervento e per un complessivo annuo di euro 1.500,00, ed ha diritto al rimborso delle relative spese dietro presentazione degli scontrini fiscali.

Art. 10. Locali ad uso promiscuo

I rimanenti spazi interni del Centro (evidenziati nell'allegata planimetria) sono destinati ad essere utilizzati dalle associazioni, di cui all'art. 3, *comma 2*, del presente provvedimento.

La sala da 100 posti potrà essere utilizzata dal Gruppo durante gli orari di svolgimento delle proprie attività ed esclusivamente per iniziative del Gruppo medesimo.

Il Comune ha, comunque, sempre la facoltà di concedere i locali ad uso promiscuo e lo scaldavivande ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento, fatta salve la disponibilità in relazione alle attività già programmate dal Gruppo e dagli altri assegnatari.

Le partizioni 1 e 2 potranno essere eccezionalmente e temporaneamente concesse al Gruppo, sentita la Giunta Comunale, per usi compatibili con la natura, le modalità ed orari di svolgimento delle attività svolte dalle associazioni assegnatarie delle medesime partizioni, previo loro consenso, nel rispetto dei materiali, strumenti, impianti, suppellettili e quanto altro tali associazioni siano state autorizzate a depositare in loco.

E' fatto divieto a tutti i concessionari di concedere l'uso dei locali a terzi o di consentirne l'uso.

Art. 11. Linea telefonica

Spetta al Gruppo Anziani provvedere all'eventuale attivazione (fornitura, installazione, canoni ed ogni altro onere) della linea telefonica/dati (banda larga), secondo le modalità e le prescrizioni da concordare con gli uffici comunali.

Resta inteso che la sola linea telefonica rimane ad uso esclusivo del Gruppo.

Art. 12. Campo da bocce

Il Gruppo realizzerà a proprie spese un campo da bocce conforme al progetto approvato dal Comune.

La gestione diretta, incluse pulizia e manutenzione ordinaria, spetterà al Gruppo, che ne consentirà l'uso solo ai propri soci.

Una volta ultimato, il campo entrerà a fare parte del patrimonio comunale e tale rimarrà anche allo scadere della concessione pluriennale senza che nulla a qualunque titolo sia dovuto al Gruppo dal Comune.

L'Amministrazione Comunale concorderà con il Gruppo le modalità ed i tempi per la realizzazione della copertura del campo, in conformità con la normativa vigente in materia e nei limiti delle capacità economiche dell'Ente.

Art. 13. Controlli e risoluzione della concessione

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire accessi e controlli presso la struttura del Centro ogni qual volta lo riterrà opportuno.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi previsti a carico del Gruppo, il Comune potrà risolvere la concessione ed, eventualmente, rivalersi nei confronti del Gruppo a titolo di risarcimento del danno.

Art. 14. Responsabilità

Il Gruppo si assumerà in modo esclusivo ogni rischio e responsabilità inerenti e conseguenti alla gestione dei servizi in oggetto.

A tale scopo il Gruppo dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale di euro 2.500.000,00, per responsabilità civile verso terzi.

E', comunque, esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti dei terzi in dipendenza dei fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi di cui all'art. 8 del presente provvedimento e, in generale, all'attività dal Gruppo svolta.

Art. 15. Disposizione finale valida per tutti i concessionari

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata ogni altra disposizione comunale difforme o contraria al contenuto del presente provvedimento.